REGIONE VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

SERVIZIO DI

"NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DELLA STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PROCESSO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE CARTELLE CLINICHE PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA"

*** * * * * ***

CAPITOLATO D'ONERI

Art. n. 1
Oggetto e caratteristiche della fornitura

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento del servizio di "Noleggio ed assistenza tecnica della strumentazione hardware e software per il processo di archiviazione ottica delle cartelle cliniche per l'Azienda Ospedaliera di Padova".

Le caratteristiche del servizio sono descritte nel Capitolato Tecnico, **"Allegato A"** al presente Capitolato d'Oneri.

Nello stesso Capitolato Tecnico è, altresì, fissato e indicato l'importo posto a **base d'asta, sarà esclusa la ditta la cui offerta sia superiore o uguale all'importo fissato a base d'asta**.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai servizi forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modifica alla prestazione del servizio offerto e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

Nel caso in seguito ad una circostanza imprevista divengano necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, è consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006.

Art. n. 2
Durata del contratto

Il contratto decorrerà dalla data di installazione della strumentazione indicata nel capitolato tecnico "Allegato A" e avrà la durata massima di 72 mesi così suddivisi:

1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di mesi 36 (tre anni);
2. secondo periodo della durata di mesi 24 (due anni), condizionato alla verifica, da parte dell'Amministrazione, delle seguenti condizioni:
   - sussistenza di ragioni di convenienza economica,
   - regolare esecuzione del contratto durante il primo periodo
   - assenza di mutamenti nell'organizzazione dei servizi e nella tecnologia presente nel mercato,
   - disponibilità delle risorse,
   - livello soddisfacente del servizio fin qui svolto

   La sussistenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del contratto deve essere attestata dall'Amministrazione con apposita comunicazione da inoltrarsi entro la scadenza del primo periodo: in difetto di comunicazione il contratto si intenderà risolto.
3. un periodo della durata massima di 12 mesi, necessario per l'eventuale procedura di aggiudicazione del nuovo contratto, durante il quale la ditta, su apposita comunicazione dell'Amministrazione e per il periodo da questa stabilito, è tenuta a continuare la fornitura del servizio alle condizioni convenute.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, per area vasta o Consip.

Art. n. 3
Deposito cauzionale definitivo

Il fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Si prescinde dal richiedere la costituzione della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l'importo di € 20.000,00.

E' ammessa, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell'11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del _%.

Art. n. 4.
Variazioni soggettive

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

Art. n. 5.
Revisione prezzi

I prezzi unitari del servizio offerto rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di fornitura. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs 163/2006.

La revisione del prezzo avverrà d'ufficio o su richiesta del fornitore, previa verifica di approfondita istruttoria sull'esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

La variazione in aumento non potrà superare per ciascun anno in ogni caso il 75% dell'indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi riferito al mese antecedente la richiesta di variazione.

Art. n. 6.
Esecuzione del contratto

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione del servizio secondo quanto disposto dal presente Capitolato d'Oneri e dal Capitolato Tecnico "Allegato A".

Art. n. 7.
Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'esatta osservanza del Capitolato d'Oneri, del Capitolato Tecnico del Disciplinare di Gara, delle Condizioni Generali di Contratto e delle norme legislative in materia.

L' Amministrazione avrà cura di effettuare delle verifiche sul rispetto, da parte del fornitore, delle clausule contrattuali quali la tempistica della fornitura, assistenza, installazione e formazione del personale.

L'accettazione dell'esecuzione del servizio, non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'esecuzione del servizio e accertati successivamente.

La regolare esecuzione del servizio e del contratto è verificata, di regola, dalla Servizio Cartelle Cliniche.

Art. n. 8.
Garanzia/scadenza

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che la strumentazione offerta sia conforme a quanto dichiarato ed idonea allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che il servizio sarà svolto nel modo migliore conforme a quanto richiesto dal presente capitolato.

Art. n. 9.
Responsabilità civile

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento del servizio anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

Art. n. 10.
Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del servizio prestato, per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Sanitaria. Le fatture relative al servizio dovranno essere inviate, nei termini prescritti dalla legge al Dipartimento Interaziendale Economico Patrimoniale.

La ditta aggiudicataria provvede all'emissione della fatturazione con le seguenti modalità:

a) fatture trimestrali posticipate per il canone di noleggio;

b) fatture annuali a conguaglio relative alle copie eccedenti il volume trimestrale garantito, verificate attraverso la lettura dei contatori effettuata a cura del Servizio Cartelle Cliniche e comunicata alla ditta per l'emissione della fattura. Il calcolo delle copie eccedenti sarà effettuato sull'ammontare totale delle copie effettuate da tutte le macchine in noleggio.

Nelle fatture devono essere elencate le attrezzature con indicazione del modello, della matricola e dell'ubicazione, inoltre la fattura annuale deve riportare il numero del contatore iniziale e finale, oltre al numero copie prodotte nell'anno.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura, previo controllo della rispondenza del servizio effettivamente prestato, dei prezzi e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell'Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d'interesse.

L'azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. n. 11.
Contestazioni e controversie-Penali

Qualora il servizio non sia attuato nei modi, nei termini e forme previste dagli atti contrattuali, l'Azienda Ospedaliera di Padova invierà alla ditta aggiudicataria la relativa contestazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta a corrispondere una penale di:

- €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, nella consegna delle singole attrezzature;
- €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, per l'installazione e la messa in funzione delle singole attrezzature;
- €. 50,00 per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, nel recapitare dei materiali di consumo per singola attrezzatura;

- €. 50,00 per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, nell'esecuzione dell'assistenza tecnica per singola attrezzatura, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino della funzionalità e per l'eliminazione dei guasti della fotocopiatrice, oltre che per l'eventuale sua sostituzione.

I crediti derivanti dall'applicazione delle suddette penali, possono compensare i debiti di questa azienda nei confronti della fornitrice del servizio.

La ditta fornitrice prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto di questa amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Se una attrezzatura in corso di contratto presenta ripetuti guasti e/o non garantisce più la qualità delle copie dovrà essere sostituita con altra nuova ed efficiente, anche tecnologicamente più aggiornata, senza alcun aggravio di spesa o altri oneri per l'Azienda Ospedaliera di Padova, mentre il contratto avrà sempre la stessa durata.

La sostituzione dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dalla richiesta, come nel caso di mancato ripristino di una attrezzatura.

Per i casi di reiterate o più gravi inadempienze si procederà alla risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. n. 12.
Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa

L'Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.

L'Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. n. 13.
Contratto

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. n. 14.
Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Art. n. 15.
Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall'Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. n. 16.
Clausola finale

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'oneri, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" visionabili sul sito aziendale www.sanita.padova.it, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

* * * * * *